

Oggetto CitySightseeing Torino - Integrazione alle Determinazioni Dirigenziali n. 292 del 22/09/2008 e n. 107 del 17/03/2017 - Servizio di trasporto di persone su strada in regime di concorrenza, percorsi turistici denominati: "LINEA A - Torino Centro" e "LINEA C - Residenze Reali" - Autorizzazione alla variazione dei Programmi d'Esercizio e del Gestore dei Trasporti.

Determinazione del Direttore di Pianificazione e Controllo

Decisione

Il direttore di Pianificazione e Controllo, nell'ambito della propria competenza¹, determina di autorizzare la Società **CitySightseeing Torino s.r.l.** (C.F. 09725480017), con sede legale in via Maria Vittoria 19 - 10123 Torino, alle seguenti modifiche dei Programmi d'Esercizio e della figura individuata per il conferimento dell'incarico di Gestore dei trasporti:

- Linea A "Torino Centro": viene abbandonata la tratta di via Roma da p.za Carlo Felice a p.za CLN. Da c.so Vittorio Emanuele II verrà effettuato il giro di p.za Carlo Felice per poi svoltare in via XX settembre;
- Linea C "Residenze Reali": a partire dal 29/03, la fermata "Juventus Stadium&Museum" verrà effettuata prima della fermata "Reggia di Venaria Reale". La fermata, dall'attuale ubicazione di str. Altessano, verrà pertanto ricollocata in via Druento (fermata GTT n. 2704). Le fermate previste sono pertanto, nell'ordine, le seguenti: piazza Castello CAP. – Porta Susa FS – Juventus Stadium&Museum – Reggia di Venaria – parco La Mandria – Borgo Dora/ Porta Palazzo.
- A partire dal 01 febbraio 2018 l'incarico di Gestore dei trasporti della Società CitySightseeing Torino, in sostituzione di Andrea Astori, è stato conferito al Sig. Giuseppe Di Pilato, c.f. DPLGPP64B18A794U.

Per quanto concerne tutti gli altri aspetti dell'esercizio si conferma la validità delle Autorizzazioni rilasciate con la **D.D. n. 292 del 22/09/2008**: "Autorizzazione al trasporto di persone su strada in regime di concorrenza – Società GTT Citysightseeing Torino" e con la **D.D. n. 107 del 17/03/2017**: "City Sightseeing Torino - Autorizzazione al trasporto di persone su strada in regime di concorrenza - Linea C percorso turistico denominato: "Residenze Reali"

Motivazione

L'Agenzia della Mobilità Piemontese gestisce tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico dagli enti aderenti e in particolare, con riguardo all'ambito metropolitano, di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti².

Tra queste, e con riferimento alle competenze conferite dalla Provincia e dai Comuni soggetti di delega, vi è il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di servizi di trasporto di persone su strada non contribuiti, in regime di concorrenza e senza sovvenzioni³.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, nell'intento di recepire le novità normative intervenute successivamente alla deliberazione n. 4/3 del 15/06/2004, con deliberazione n. 13/1 del 21/12/2007 ha ridefinito gli indirizzi generali per il rilascio, su richiesta degli interessati, delle autorizzazioni ai servizi di trasporto pubblico eserciti da terzi in regime di concorrenza. Gli indirizzi generali, al n. 7, sono stati successivamente modificati con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia n. 05/1 del 22/05/2009.

Con Determinazione Dirigenziale n. 292 del 22/09/2008 la Società GTT Citysightseeing Torino, che ha nel frattempo mutato la propria ragione sociale in "City Sightseeing Torino S.r.l.", è stata autorizzata ad effettuare il servizio di linea turistico non contribuito denominato: "Linea A Torino Centro", con percorso circolare nel centro storico di Torino e capolinea in p.za Castello, sul lato sud-est tra via Accademia delle Scienze e via Po.

Con Determinazione Dirigenziale n. 107 del 17/03/2017 la Società City Sightseeing Torino è stata autorizzata ad effettuare il servizio di linea turistico non contribuito denominato: "Linea C Residenze Reali", con percorso Torino p.za Castello – c. Vittorio Emanuele II, GAM – Porta Susa – via Druento, JUVENTUS STADIUM – La Venaria, viale Carlo Emanuele II REGGIA e parco LA MANDRIA – Torino, Borgo Dora –Torino, capolinea piazza Castello.

Con note prot. U18008 e U18009 del 06/03/2018 la Società Citysightseeing Torino ha richiesto autorizzazione alle modifiche di percorso riportate in "Decisione" e ha comunicato la sostituzione del Gestore dei Trasporti

Relativamente alle modifiche di percorso proposte è stata accertata la sussistenza delle condizioni previste dal D.Lgs. 395/2000 e dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia n. 13/1 del 21/12/2007, successivamente integrata con Deliberazione n. 05/1 del 22/05/2009.

Attenzione

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui al codice del processo amministrativo approvato con il D.lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

Il Direttore di Pianificazione e Controllo
Cesare Paonessa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 23 marzo 2018

¹ Art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento del Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e Art. 14 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16/01/2004.

² Art. 8 co. 3 della L.R. Piemonte 1/2000

³ Legge Regionale 1/2000, "Norme in materia di Trasporto Pubblico Locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422", e in particolare l'art. 3 comma 6, che regola con provvedimento autorizzatorio, anziché concessorio, i servizi di trasporto pubblico locale, esercitati da Terzi in regime di concorrenza, esenti da obblighi tariffari e senza sovvenzioni da parte degli Enti Locali.

⁴ Gli indirizzi ridefiniti dalla deliberazione n.13/1 del 21/12/2007 e modificati con successiva deliberazione n. 05/1 del 22/05/2009 sono i seguenti:

1. verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di persone, di cui al d.lgs. n. 395/2000 e successive modificazioni;
2. verifica della coerenza dei servizi commerciali con la funzionalità dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone di linea di competenza dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, così come programmati nel Programma triennale dei Servizi dell'Agenzia;
3. durata, per i soli servizi atipici, pari a quella del contratto stipulato col committente;
4. durata, per i servizi commerciali, correlata alla permanenza del requisito di coerenza di cui al precedente n. 2, con previsione di revoca, senza obbligo d'indennizzo, allorché la verifica di coerenza, da effettuarsi in relazione al cambiamento del programma triennale dei servizi, dia esito negativo;
5. applicazione nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, delle norme di diritto comune e delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore;
6. disposizione di personale, impianti e strutture in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio di linea;
7. disposizione di autobus adibiti ad uso terzi e classificati, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 23/12/03, pubblicato nella G.U. n. 30 del 06/02/04, nelle classi "A-B" o nelle classi "I, II, III" in numero idoneo ad assicurare il regolare esercizio ed in funzione delle caratteristiche proprie di sicurezza del servizio da autorizzare; gli autobus non devono essere stati acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non abbiano potuto beneficiare la totalità delle imprese, o il cui vincolo di non alienabilità e di destinazione al trasporto pubblico locale piemontese sia venuto meno;
8. verifica del rispetto delle prescrizioni contenute ai numeri 2 e 4 della misura 2.1.1 (Misure per la riduzione delle emissioni dovute ai veicoli utilizzati per il trasporto pubblico locale e per i servizi integrativi allo stesso) contenute nello *Stralcio di piano per la mobilità* approvato con la D.G.R. 66-3859 del 18/09/2006;
9. adozione della Carta della Mobilità, sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30/12/1998, pubblicato sulla G.U. n. 26 del 02/02/99 con particolare riferimento agli elementi relativi alla tutela del viaggiatore contenuti al punto 2.6 della Carta della Mobilità (2.6.1 - procedura di dialogo tra cliente ed azienda; 2.6.2 procedura e casistica per i rimborsi; 2.6.3 copertura assicurativa per danni alle persone e alle cose).